

§ 88. - L.Reg. Lazio 6 novembre 1993 n. 59. Iniziativa di promozione turistica della costa marina della Regione Lazio (estratto).

Art. 1. (*Finalità della legge. I destinatari degli interventi*). La Regione promuove lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle risorse ambientali della costa laziale mediante la concessione di contributi a:

- a) comuni;
- b) consorzi tra comuni;
- c) inprenditori singoli o associati.

Art. 2. (*Natura degli interventi*). La Regione in conformità ai propri indirizzi di programmazione interviene a sostegno di iniziative sulla costa laziale destinate: [...].

e) al contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino.

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concessi con leggi regionali e statali per analoghe finalità.

Art. 3. (*Priorità degli interventi*). Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2 hanno priorità: [...].

c) gli interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni volti al contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino; [...].

Art. 4. (*Misura dei contributi*). La misura massima dei contributi è determinata:

a) per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, sono concessi contributi fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; [...].

Art. 5. (*Documentazione delle richieste di contributo*). Alle domande per la concessione di contributi devono essere allegati i seguenti documenti:

a) se trattasi di opere:

- progetto di massima, relazione tecnica e preventivo di spesa redatto in conformità al prezzario regionale;

- piano di gestione determinato in via preventiva dal quale risultino i costi complessivi di esercizio annuale dell'impianto in relazione alla sua destinazione. Nella domanda, altresì, dovrà essere precisato che l'opera è localizzata secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico del comune;

b) se trattasi di attrezzature:

- descrizione delle attrezzature e loro destinazione;
- piano finanziario con indicazione del preventivo sommario di spesa, dei mezzi finanziari disponibili

e delle fonti di provenienza.

A tutte le richieste di finanziamento dovrà essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'importo integrativo del contributo regionale non provenga da altri finanziamenti pubblici.

Art. 6. (*Esecuzione delle opere da parte dei comuni*).

Per gli interventi previsti dalla presente legge che comportano per i comuni l'acquisizione delle aree occorrenti per gli impianti, valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.

L'ammissione a contributo dei progetti da parte dell'amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza agli effetti della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazione.

Art. 7. (*Termine per la presentazione delle domande*).

Le domande di finanziamento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 5, dovranno essere presentate alla Regione Lazio, assessorato al turismo, entro il termine stabilito dell'art. 5 della L.Reg. 27 aprile 1993 n. 21.

Art. 8. (*Riparto fondi*).

Entro centottanta giorni successivi alla presentazione delle domande, la Giunta regionale, in conformità ai criteri stabiliti dalla presente legge e sulla base dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura dell'assessorato al turismo, provvede al riparto dei fondi dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 9. (*Documentazione definitiva*).

I destinatari delle provvidenze della presente legge entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 8 devono presentare alla competente struttura dell'assessorato al turismo il progetto esecutivo delle opere ed il preventivo definitivo di spesa per l'acquisto e posa in opera delle attrezzature.

Art. 10. (*Erogazione dei contributi*). La Giunta regionale provvede alla erogazione dei contributi secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dell'importo del contributo all'atto della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;

b) il saldo dell'importo del contributo a presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere e del verbale di accertamento della piena regolarità delle stesse.